

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2167)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 agosto 1962*

*(V. Stampato n. 4044)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

**(TRABUCCHI)**

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri**

**(PICCIONI)**

**col Ministro del Tesoro**

**(TREMELLONI)**

**col Ministro del Bilancio**

**(LA MALFA)**

**col Ministro dell'Agricoltura e delle foreste**

**(RUMOR)**

**col Ministro dell'Industria e del Commercio**

**(COLOMBO)**

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

**(PRETI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*

*il 9 agosto 1962*

Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, concernente l'applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e per la restituzione di tali prelievi all'esportazione dei prodotti medesimi, nonché per la istituzione di una restituzione alla produzione di taluni prodotti di trasformazione

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, concernente applicazio-

ne dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e per la restituzione di tali prelievi all'esportazione dei prodotti medesimi, nonché per la istituzione di una restituzione alla produzione di taluni prodotti di trasformazione.

DECRETO-LEGGE 30 luglio 1962, n. 955.

**APPLICAZIONE DEI PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DI TALUNI PRODOTTI AGRICOLI E RESTITUZIONE DI TALI PRELIEVI ALLA ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI MEDESIMI, ED ISTITUZIONE DI UNA RESTITUZIONE ALLA PRODUZIONE DI TALUNI PRODOTTI DI TRASFORMAZIONE**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 81 della Costituzione;

Visti gli articoli 9, 10, 11, 42, 43, 189 e 191 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

Visti i regolamenti adottati il 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22 e le relative norme di applicazione, per la graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, delle carni suine, delle uova e del pollame;

Visti gli articoli 29, 23, 20 e 20 contenuti rispettivamente nei regolamenti comunitari n. 19, 20, 21 e 22 e relativi all'entrata in vigore ed alla diretta applicazione dei regolamenti stessi in ciascuno degli Stati membri;

Visto il regolamento n. 49, adottato il 29 giugno 1962, con cui il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea ha stabilito che sia data attuazione alla data del 30 luglio 1962 ai regolamenti suindicati;

Visto il regolamento n. 55, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 30 giugno 1962, con il quale tra l'altro, viene prevista la istituzione di un rimborso alla produzione in favore degli amidi di cereali;

Vista la decisione della Commissione della Comunità Economica Europea in data 17 luglio 1962, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei regolamenti sopra indicati, con cui viene disposta la istituzione di un nuovo modello di certificato di circolazione destinato a comprovare, negli scambi fra gli Stati membri, la condizione comunitaria dei prodotti agricoli soggetti al regime dei prelievi agricoli;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di applicazione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, con le successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione in conformità al disposto degli articoli 23, 17, 14 e 14, contenuti rispettivamente nei regolamenti comunitari n. 19, 20, 21 e 22;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

In relazione al regime dei prelievi stabilito dai regolamenti comunitari sottocitati, a decorrere dal 30 luglio 1962 è sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati:

a) dall'articolo 1 del regolamento n. 19 adottato in data 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

b) dall'articolo 1, lettera a) e dall'articolo 1, ex lettera b), (voce doganale ex 02.01-A-III-a: carni della specie suina domestica, presentate in carcasse intere o in mezzene) del regolamento n. 20, adottato in data 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine;

c) dall'articolo 1 del regolamento n. 21, adottato in data 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova;

d) dall'articolo 1 del regolamento n. 22, adottato in data 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame.

Art. 2.

I prelievi di cui al precedente articolo sono riscossi in base alle aliquote periodicamente determinate, secondo i principi ed i criteri stabiliti da ciascuno dei regolamenti comunitari sopra indicati, dai competenti Organi della Comunità Economica Europea e dal Ministero delle finanze, sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi e da questi direttamente comunicati al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane ed imposte indirette.

Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna dogana di 1<sup>a</sup> classe e sono riportate settimanalmente sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella rubrica « disposizioni e comunicati ».

Art. 3.

A decorrere dal 30 luglio 1962 non è consentita l'esportazione, in regime comunitario, verso gli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, dei prodotti di cui al precedente articolo 1:

a) che, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei prelievi loro applicabili;

b) per la cui fabbricazione siano stati utilizzati, sia durante tale fabbricazione sia in una fase anteriore di lavorazione, prodotti elencati dall'articolo 1, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, che non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei prelievi loro applicabili.

#### Art. 4.

1. A decorrere dal 30 luglio 1962 per i prodotti di cui al precedente articolo 1, esportati verso Paesi non comunitari, può essere accordato un rimborso di ammontare uguale al prelievo che, in caso di importazione dalle stesse provenienze, sarebbe ad essi applicabile secondo i principi ed i criteri stabiliti dai regolamenti comunitari indicati all'articolo 1.

2. Gli stessi prodotti possono essere ammessi ad analogha agevolazione secondo i principi ed i criteri stabiliti dai regolamenti comunitari indicati al precedente articolo 1, quando sono esportati verso altro Stato membro della Comunità Economica Europea, nei confronti del quale l'importazione di tali prodotti è assoggettata a prelievo.

3. Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi alla agevolazione prevista dai paragrafi 1° e 2° del presente articolo e saranno stabilite le norme e le condizioni da osservarsi per beneficiare dell'agevolazione medesima.

Tale elenco potrà essere variato con la medesima procedura.

#### Art. 5.

L'ammontare dei rimborsi di cui al precedente articolo 4 è determinato, secondo i principi ed i criteri stabiliti da ciascuno dei regolamenti comunitari citati all'articolo 1 e dalle relative norme comunitarie di applicazione, dai competenti Organi della Comunità Economica Europea e dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi.

Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna dogana di 1<sup>a</sup> classe e sono settimanalmente riportati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella rubrica « disposizioni e comunicati ».

#### Art. 6.

1. A decorrere dal 30 luglio 1962 alle industrie nazionali produttrici di amido da cereali è accordato, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, un « rimborso alla produzione » per il granoturco ed il grano tenero utilizzati nella produzione di amidi.

2. La misura di tale rimborso, per il periodo dal 30 luglio 1962 al 30 giugno 1963, è stabilita, per ogni cento chilogrammi di cereali utilizzati nella produzione di amidi, in un ammontare di:

per l'amido di granoturco, alla differenza tra il prezzo di entrata del granoturco, in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione 1962-63 e 6,10 unità di conto;

per l'amido di frumento, alla differenza tra il prezzo di entrata del grano tenero, in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione 1962-63, e 7 unità di conto.

3. Nel caso che alla fabbrica di amido siano destinati cereali importati dall'estero, un conguaglio sarà effettuato tra il prelevamento applicato ai cereali importati a norma dell'articolo 2 del presente decreto-legge ed il rimborso di cui al presente articolo, secondo le modalità stabilite dal Ministero delle finanze.

4. Nel caso che alla fabbrica di amido siano destinati cereali indigeni, le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge trovano parimenti applicazione, secondo le modalità stabilite dal Ministro per le finanze.

5. La misura del rimborso da accordarsi dopo il 30 giugno 1963 sarà determinata dal Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento comunitario n. 55.

#### Art. 7.

Per l'applicazione del regime dei prelievi e delle restituzioni, di cui ai precedenti articoli, si osservano le disposizioni stabilite dalla legge e dal regolamento doganale in materia di applicazione e di restituzione dei dazi doganali.

#### Art. 8.

L'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) del presente decreto, in provenienza dagli Stati membri della Comunità Economica Europea o dai Paesi terzi, nonché l'esportazione dei prodotti stessi verso gli Stati membri della Comunità Economica Europea o verso i Paesi terzi, è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione o di esportazione, che è rilasciato dal Ministero delle finanze, su conforme determinazione del Ministero del commercio con l'estero.

Le domande per il rilascio dei certificati di importazione vengono previamente esaminate, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di salvaguardia di cui al successivo articolo 9, da un Comitato interministeriale costituito presso il Ministero per il commercio con l'estero, composto da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio.

Il rilascio di tale certificato, per quanto concerne l'importazione dei prodotti compresi nelle voci della tariffa doganale comune n. 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05 e 10.07, è condizionato alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, ovvero alla prestazione di una fidejussione bancaria, a garanzia della realizzazione della importazione entro il termine di validità del certificato stesso.

La misura della cauzione e le modalità per la costituzione della stessa o per la prestazione di fidejussione, nonché per il loro svincolo o incameramento, totale o parziale, saranno determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'agricoltura e foreste.

Per ottenere il certificato di importazione o di esportazione di cui al primo comma l'interessato deve rivolgere al Ministero del commercio con l'estero apposita istanza contenente tutti i dati relativi all'operazione da compiere.

#### Art. 9.

Quando dall'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto, dagli Stati membri della Comunità Economica Europea e dai Paesi terzi, derivino o possano derivare gravi perturbazioni dei mercati, suscettibili di compromettere gli obbiettivi previsti dall'articolo 39 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, può essere disposta la sospensione, per un tempo determinato, delle importazioni dei prodotti stessi.

I relativi provvedimenti verranno emanati dal Ministero per il commercio con l'estero, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Ministro per l'industria ed il commercio.

#### Art. 10.

1. I prodotti di cui all'articolo 1, presentati all'importazione in provenienza da uno Stato membro, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni stabilite dai regolamenti comunitari n. 19, 20, 21 e 22 relative alla eliminazione progressiva dei prelievi agricoli negli scambi tra gli Stati membri, su presentazione del certificato di circolazione mod. D.D. 4 rilasciato, a richiesta dell'esportatore, dalle Autorità doganali dello Stato membro di esportazione, in conformità alla decisione adottata il 17 luglio 1962 dalla Commissione della Comunità Economica Europea.

2. Le Dogane possono richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengano che l'identità della merce presentata, rispetto a quella descritta sul certificato di circolazione mod. D.D. 4, non possa essere accertata sulla sola base di tale documento e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente paragrafo qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova.

3. La presentazione del certificato di circolazione, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non dispensa gli importatori dal compimento delle altre formalità previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

#### Art. 11.

All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui all'articolo 1, che rispondono alle condizioni stabilite dai regolamenti comunitari n. 19, 20, 21 e 22 relative alla eliminazione progressiva dei prelievi negli scambi tra gli Stati membri, agli esportatori che ne facciano richiesta è rilasciato, a cura dell'Ufficio doganale attraverso il quale ha luogo

l'esportazione, un certificato di circolazione mod. D.D. 4 in conformità alla decisione adottata dalla Commissione della Comunità Economica Europea il 17 luglio 1962, ai fini dell'applicazione del regime comunitario dei prelievi agricoli nel Paese membro di destinazione.

Art. 12.

Per la risoluzione delle controversie fra le Dogane e gli importatori o gli esportatori, relative all'applicazione dei prelievi e delle restituzioni di cui al presente decreto, si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 e successive modificazioni.

Art. 13.

Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui all'articolo 1, importati in provenienza dai Paesi terzi non comunitari nonché dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, affluiranno ad appositi capitoli da istituirsi nello stato di previsione delle entrate.

Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 6 del presente decreto, valutato in lire dieci miliardi per l'esercizio finanziario 1962-63, si farà fronte mediante una corrispondente quota delle entrate di cui al precedente articolo 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1962

SEGNI

FANFANI, TRABUCCHI, PICCIONI,  
TREMELLONI, LA MALFA,  
RUMOR, COLOMBO, PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco.